

ALLEGATO 1 – Veicoli

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni a veicoli causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore dei proprietari di veicoli ad uso privato, danneggiati da calamità, ai sensi dell'art. 74, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanata con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 - Possono beneficiare dei contributi qui previsti i proprietari dei veicoli ad uso privato danneggiati e distrutti o resi inservibili, rientranti nelle categorie degli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi di tipo caravan.

2.2 - Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- *l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello distrutto o reso inservibile dalla calamità (rientrante nelle categorie di cui al punto 1);*
- *le riparazioni di veicoli (rientranti nelle categorie di cui al punto 1) danneggiati dalla calamità.*

2.3 - Se il veicolo danneggiato è coperto da assicurazione, la spesa ammissibile è ridotta in misura pari alla somma liquidata dalla società assicuratrice.

2.4 - Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo la spesa ammessa è pari al valore di mercato che il bene aveva al momento della calamità. Tale valore con riferimento ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di tipo caravan è quello riportato dalla pubblicazione eurotax (online o cartaceo), libro blu relativa all'anno e mese in cui si è verificato l'evento. Con riferimento ai veicoli immatricolati negli anni precedenti al 2009 il contributo per l'acquisto di un nuovo veicolo viene stimato a forfait pari a 500 Euro per gli autoveicoli e 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan.

Nel caso di riparazione del veicolo la spesa ammessa è costituita dal costo effettivamente sostenuto e documentato da specifica fattura quietanzata.

2.5 - Non sono ammissibili a contributo le spese di riparazione inferiori a Euro 300,00.

2.6 - La misura dei contributi previsti dall'articolo 74, comma 9, l.p. 9/2011, nel rispetto dei limiti indicati al successivo punto 2.7, è determinata nel modo seguente:

- 75% della spesa ammessa per l'acquisto di un nuovo veicolo, in sostituzione di quello reso inservibile o distrutto dalla calamità (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan) come determinata al punto 2.4; con riferimento ai veicoli immatricolati negli anni precedenti al 2009 viene stimato un contributo a forfait pari a 500 Euro per gli autoveicoli e 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan. Qualora il contributo risulti inferiore o pari a 500 Euro per gli autoveicoli e 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan, i richiedenti beneficeranno del contributo forfettario previsto dal punto 2.4

- 70% della spesa ammessa per la riparazione del veicolo danneggiato dalla calamità; il contributo non potrà comunque essere superiore al 75% del valore di mercato attribuibile agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori al momento della calamità come riportato dalla pubblicazione eurotax blu relativa all'anno e mese in cui si è verificato l'evento. Con

riferimento ai veicoli immatricolati negli anni precedenti al 2009 il contributo non potrà comunque essere superiore a 500 Euro per gli autoveicoli e a 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan.

2.7 - Il contributo non può essere superiore a:

- Euro 5.000,00 per i veicoli di cui agli artt. 52 e 53 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 35.000,00 per le autovetture di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 50.000,00 per gli altri autoveicoli di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285.

3. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo e individuazione della spesa ammessa

3.1 - I proprietari dei veicoli distrutti o resi inservibili dalla calamità che non procedono all'acquisto di un mezzo sostitutivo possono chiedere un indennizzo pari al contributo di cui al punto 2.6.

3.2. - Per la valutazione dell'indennizzo si richiama integralmente quanto previsto al punto 2 con riferimento al contributo previsto per l'acquisto di nuovo veicolo.

4. Presentazione delle domande

4.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo/indennizzo utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.

4.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione, a partire dal 10 gennaio 2019 e fino al 1 marzo 2019 con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato nella modulistica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R. Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

4.3 - Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- i dati identificativi dell'immatricolazione del veicolo danneggiato, distrutto o reso inservibile dalla calamità;
- lo stato di inservibilità del veicolo o la necessità di riparare lo stesso a seguito dell'evento calamitoso;
- che il veicolo si trovava nel luogo dove è avvenuta la calamità;
- l'importo dell'eventuale copertura assicurativa.

4.4 - In allegato alla domanda deve essere presentata, a seconda del caso, la fattura quietanzata relativa alla riparazione e la documentazione fotografica del veicolo danneggiato o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) che l'autoveicolo/motoveicolo è stato demolito come da certificato rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico di _____ in data _____ al n° _____ o che il ciclomotore è stato radiato per demolizione in data _____.

Ai fini di ottenere l'indennizzo il richiedente deve dichiarare il non interesse ad acquistare un nuovo veicolo sostitutivo e produrre la documentazione relativa alla demolizione del veicolo distrutto o reso inservibile.

5. Istruttoria e concessione dei contributi o indennizzi

5.1 – La concessione dei contributi o indennizzi è subordinata in particolare alle seguenti valutazioni:

- verifica che il veicolo sia tra quelli colpiti dalla calamità;
- verifica dell'effettivo stato di inservibilità del veicolo;
- verifica circa la necessità e la congruità dell'intervento di riparazione.

La concessione viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di ricevimento delle domande, con determinazione dirigenziale entro il termine di 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. I contributi sono concessi:

- per quelli di importo pari o inferiore a euro 10.000 in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore in 5 rate di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

5.2 – I contributi sono erogati successivamente alla loro concessione e sulla base di idonea documentazione fiscale di spesa nel seguente modo:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

6.1 - La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo/indennizzo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nel seguente caso:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo;

6.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo/indennizzo e si revoca il provvedimento di concessione. L'amministrazione provinciale provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.